



Comunicato n. 66

Castellamonte, 09/12/2021

A tutto il personale
dell'IC Castellamonte
al sito web

OGGETTO: DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e Nota MI n. 1889 del 7 dicembre 2021: suggerimenti operativi

Il Decreto-legge N. 172 del 26 novembre 2021 introduce l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Dal prossimo 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa, pertanto tutto il personale scolastico ha il dovere di possedere ed esibire di certificazione verde “rafforzata”.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a partire dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

I destinatari dell'obbligo vaccinale: La vaccinazione costituisce requisito essenziale e obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Può ritenersi **escluso** dall'obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale, all'atto del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto l'obbligo vaccinale.

Personale esterno alla scuola: Al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola (a titolo di esempio, il personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc..) non si applica l'obbligo vaccinale.

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora dipendente dell'Amministrazione scolastica.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale: La vaccinazione può essere omessa o differita “*in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di*



medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Le procedure di controllo: Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre **entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito uno fra i seguenti documenti:**

- a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
- d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

La nota 1889/2021 ritiene che nei 5 giorni indicati e in via transitoria il personale continui a svolgere la propria attività alle attuali condizioni, cioè anche assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde “base” (anche ottenuta con il tampone).

Anche nel caso in cui il lavoratore abbia presentato, nei cinque giorni, la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, sino alla somministrazione del vaccino potrà continuare a svolgere la propria attività alle attuali condizioni (esibizione GP anche da tampone). In questo caso il Dirigente scolastico invita detto personale a trasmettere **entro tre giorni dalla somministrazione** l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione di suddetta documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina in capo al lavoratore:

- l’immediata sospensione dal lavoro;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- nessuna conseguenza disciplinare;
- la mancata corresponsione della retribuzione e di altri compensi o emolumenti comunque denominati.

La sospensione dal servizio è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario, e comunque non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute “raccomanda ... di garantire **la priorità di accesso** alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario,e comunque **a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione**”.



Durata delle certificazioni

Il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare la certificazione verde COVID-19:

- rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di **9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario ha una validità di **9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione,;
- rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, ha una validità di **6 mesi dall'avvenuta guarigione**;
- rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di **quarantotto ore, di settantadue ore** dall'esecuzione del test molecolare;
- di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di **9 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

Trasporto pubblico e attività teatrali

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" o con green pass "rafforzato". Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

La presente comunicazione non è esaustiva di tutti i possibili casi particolare, pertanto resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

LA DIRIGENTE
Antonietta Mastrocinque
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93*